

TAR Milano 31/07/2002 n. 616

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Va sospeso un provvedimento con cui una impresa è stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione provvisoria di un appalto perché il legale rappresentante dell'impresa stessa aveva riportato una condanna penale ex art. 444 c.p.p. prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 412/2000, tenuto conto che pare dubbia allo stato la legittimità sul piano costituzionale dell'applicazione retroattiva dell'art. 75, 1° comma, lett. c) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., così come sostituito dal d.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, che ha incluso le sentenze di condanna emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. fra le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'affidamento di appalti pubblici.